



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PANIZZA, CONTE, DALLA ZUANNA, DI GIACOMO,
FRAVEZZI, PAGLIARI e RICCHIUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015

Disposizioni ordinamentali concernenti il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di adeguare la normativa statale concernente il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, fondato nel 1954, è composto da oltre 7.000 tecnici, tutti soci CAI, che operano prevalentemente lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con un ricambio annuale di 400-500 unità. Il Corpo opera nell'ambito del «Sistema sanitario 118» e fa parte della Protezione civile.

La struttura territoriale si compone di ventuno Servizi regionali, articolati in 31 delegazioni alpine con 242 stazioni e in 16 delegazioni speleologiche con 27 stazioni di soccorso.

L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi consolidati messi a punto dalle scuole nazionali alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici.

Nel 2013 sono stati compiuti 8.023 interventi, soccorrendo 7.670 persone ed impegnando 23.648 volontari.

Si è fatto ricorso all'impiego complessivo di 3.337 elicotteri, nella maggioranza dei casi si è trattato di mezzi del Sistema sanitario nazionale (118), presso le cui basi di elisoccorso dell'arco alpino è sempre presente un tecnico del soccorso alpino (nel periodo invernale anche un'unità cinofila da ricerca in valanga). L'utilizzo dell'elicottero è aumentato considerevolmente negli anni, contribuendo a salvare numerosi infortunati grazie alla tempestività dell'intervento. Circa il 92 per cento delle persone soccorse non era soci del CAI.

Si ricorda che la legge n. 91 del 1963, nel definire il riordino del CAI, ne ha indi-

cato i compiti, tra cui l'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti (lettera g) dell'articolo 2).

Solo nel 2001, poco prima della chiusura della XIII legislatura, il Parlamento approvò la legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico». Si è trattato di una legge organica sull'attività del Corpo, che ne ha disciplinato il ruolo nei confronti degli altri enti della pubblica amministrazione (Servizio sanitario nazionale *in primis*) ed ha «normalizzato», cioè disciplinato a livello di norma primaria le proprie scuole nazionali e le figure professionali specialistiche. In sostanza le scuole nazionali e le figure professionali del CNSAS non sono definite (e quindi modificabili) nell'ambito dello statuto del Corpo o di un regolamento operativo, ma sono riconosciute e disciplinate da una fonte legislativa primaria.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 74 del 2001, al comma 1, la Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico CNSAS del Club alpino italiano CAI.

Il successivo comma 2 precisa che il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge n. 91 del 1963, al soccorso degli infortunati e dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio

nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS. Tale principio è stato ribadito dall'articolo 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), precisando che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al *Bergrettungs - Dienst* (BRD) dell'*Alpenverein Südtirol* (AVS) e che ad essi spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

La legge n. 74 del 2001 all'articolo 2, nel definire i rapporti con il Servizio sanitario nazionale, specifica che: per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (comma 1); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (comma 2); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.

Inoltre, la legge n. 74, ha affermato: la competenza autonoma del CNSAS per la certificazione e verifica delle figure professionali tramite le proprie scuole (articolo 4, comma 1); il riconoscimento delle scuole (articolo 5) e delle singole figure professionali (articolo 6); la regolamentazione convenzionale dei criteri di formazione, aggiornamento e verifica del personale del Servi-

zio sanitario nazionale per il campo di competenza del CNSAS (articolo 4, comma 3); la capacità di proposta all'E.N.A.C. per la disciplina delle certificazioni delle figure professionali destinate all'elisoccorso in montagna (articolo 4, comma 5).

Infine il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha inserito all'articolo 4 un comma *5-bis*, con il quale si dispone che le società esercenti o concessionario di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

L'attività del CNSAS ha pertanto subito negli anni una profonda trasformazione, connotandone l'attività in modo sempre più puntuale sul versante del pubblico servizio e su quello della pubblica utilità. Alla luce del susseguito quadro normativo appare chiaro che nel corso degli anni è stato creato un rilevante carattere di «specialità» in riferimento alle attività del CNSAS e dei suoi membri, condizione che appare «unica» nel settore del volontariato, come peraltro disciplinato dalla legge n. 266 del 1991.

Conseguentemente si è reso necessario nel corso degli anni considerare non più in modo esclusivamente volontario l'attività di alcune figure altamente specialistiche quali quella dei tecnici elisoccorritori, nonché quelle che rivestono compiti di formazione e addestramento dei membri (istruttori nazionali e regionali). In diversi casi, alla luce delle competenze sanitarie in capo alle regioni, con legge regionale o con apposita convenzione è stata affidata al CNSAS l'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge n. 74, con conseguente attribuzione di specifiche indennità per i giorni in cui il personale effettua il proprio turno di servizio nelle strutture di elisoccorso.

Rispetto ai 7.000 componenti del Corpo, si tratta di una quota assai modesta in quanto su tutto il territorio nazionale sono presenti (dato al 31 dicembre 2013) 350 tec-

nici di elisoccorso, 112 unità cinofile da valanga, 163 istruttori regionali tecnici, 45 istruttori nazionali (eliminando i casi di doppia specializzazione) e 19 tecnici di centrale operativa. In totale si tratta di meno di 700 unità, cioè di meno del 10 per cento dei membri del CNSAS stesso.

Peraltro la legge n. 383 del 2000, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale (si segnala che alcuni Servizi regionali del CNSAS giuridicamente figurano anche come associazioni di promozione sociale), prevede all'articolo 18 che le associazioni di promozione sociale, pur avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, nel sostituire l'articolo 3 della legge n. 74 del 2001, ripropone al nuovo comma 1, in sostanza, il testo dell'articolo 6 del disegno di legge A.S. 2566 della XVI legislatura, recante «Disposizioni in favore dei territori di montagna», approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2011, in un testo risultante dall'unificazione di ben sette disegni di legge. In particolare, novellando la legge n. 74 del 2011, si specifica l'aspetto «prevalentemente» volontaristico e gratuito dell'attività dei soccorritori. Nel valutare l'emendamento 6.4 al testo unificato della Commissione Bilancio (che poi sarebbe divenuto

l'articolo 6 dell'A.S. 2566) il rappresentante del Governo, il sottosegretario all'Economia e alle Finanze Alberto Giorgetti affermò (seduta del 7 luglio 2010) che «per quanto riguarda l'emendamento 6.4 (nuova formulazione), data tuttavia la modesta entità dei medesimi (effetti finanziari), esprime comunque una valutazione non ostativa. Esprime quindi parere conforme al parere espresso dal relatore».

I successivi commi 2 e 3, richiamando le disposizioni della legge n. 266 del 1991 sul volontariato, prevedono la possibilità per il CNSAS di assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nonché per le strutture territoriali del Corpo (cioè i Servizi regionali e provinciali) di iscriversi agli appositi registri previsti dall'articolo 6 della legge n. 266 del 1991. Il comma 4 dell'articolo 3 rinvia ad apposito regolamento del CNSAS l'individuazione delle prestazioni che potranno essere oggetto di retribuzione.

Vengono quindi integrati gli articoli 5 e 6 della legge n. 74 del 2001, ricomprendendo, rispettivamente, tra le scuole di formazione la scuola nazionale tecnici di soccorso speleosubacqueo, nonché le nuove figure di tecnico di soccorso speleosubacqueo, di tecnico di disostruzione e di tecnico di centrale operativa.

Il comma 2 precisa che dall'attuazione delle modifiche non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (*Attività del CNSAS*). - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il CNSAS può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

3. I Servizi regionali e provinciali del CNSAS possono iscriversi ai registri previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le prestazioni di cui al comma 2 sono espressamente individuate da apposito regolamento adottato dal CNSAS»;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) scuola nazionale tecnici di soccorso speleosubacqueo»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis*) tecnico di soccorso speleosubacqueo;

i-ter) tecnico di disostruzione;

i-quater) tecnico di centrale operativa».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

